

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE  
TELEMATICA SINTEL PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI  
VEICOLI A MOTORE (RCA) E AUTO RISCHI DIVERSI (ARD) PER 36 MESI,  
ULTERIORMENTE RINNOVABILE PER 36 MESI**

## Indice

1	OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
2	VALORE BASE D'ASTA.....	3
3	NORME DI RIFERIMENTO .....	3
4	REVISIONE PERIODICA PREZZI .....	3
5	CARATTERISTICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RICHIESTE .....	3
6	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO .....	3
7	PENALITA' .....	3
8	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	4
9	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI.....	4
10	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	5
10.1	Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali .....	5
11	RESPONSABILITA' .....	5
12	DEPOSITO CAUZIONALE .....	5
13	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI .....	6
14	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	6
15	SUBAPPALTO E CESSIONE .....	7
16	CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITA' .....	7
17	RISERVATEZZA .....	8
18	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
19	FORO COMPETENTE.....	9
20	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	9

## 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e auto rischi diversi (ARD) per 36 mesi.

## 2 VALORE BASE D'ASTA

Il valore complessivo a base d'asta è pari ad € 2.160.000,00 al lordo delle imposte governative.

## 3 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dal Capitolato Tecnico, e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliorie eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

## 4 REVISIONE PERIODICA PREZZI

È ammessa la revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e secondo quanto riportato nel capitolato tecnico.

## 5 CARATTERISTICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE RICHIESTE

Per quanto attiene a tutte le caratteristiche tecniche e normative dell'erogazione del servizio si rimanda al Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente CSA.

## 6 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere attivato alle ore 24.00 del 30.06.2024

## 7 PENALITA'

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC al fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive

penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte del fornitore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le note di addebito dovranno essere intestate a:

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**

Viale Monza n. 223 - 20126 Milano

Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Le note di addebito dovranno essere emesse con cadenza annuale anticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) e, per la decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricezione della stessa.

## 9 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario si

impegna a esibire su richiesta dell'Agazia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

## 10 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti, nonché di terzi. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, vista la natura dei servizi, non si rilevano rischi da interferenza.

### 10.1 Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura dei servizi e sulla base dell'analisi dei rischi derivanti da interferenza individuati per l'attività oggetto dell'appalto, le misure da adottare sono principalmente riconducibili ad azioni organizzative e procedurali. Si rileva, pertanto, che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

## 11 RESPONSABILITA'

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza adeguate di cui all'art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

## 12 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato art. 117. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o

fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. La fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

### **13 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

### **14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Si rimanda ai relativi articoli del Capitolato tecnico

## 15 SUBAPPALTO E CESSIONE

Si rimanda ai relativi articoli del Capitolato tecnico.

## 16 CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella sua esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010; sono inoltre tenuti a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui alle sopra citate norme.

Nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta del sub appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, nonché il richiamo esplicito alla CLAUSOLA T&T da parte dell'aggiudicatario stesso.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire ad AREU, prima dell'attivazione del servizio, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, e la SCHEDA T&T.

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma, a cura dell'aggiudicatario dovrà avvenire a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta, sul sito <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> della regione Lombardia.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale

Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDE T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere/all'avvio del servizio o delle consegne da parte del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDE T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDE T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDE T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

## 17 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

## 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice privacy"), AREU e l'aggiudicatario si danno reciprocamente atto che il trattamento dei rispettivi dati personali, in qualità di autonomi titolari, avverrà esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, nonché per l'esecuzione di eventuali obblighi di legge da esso derivanti, agendo in conformità con la normativa sopra richiamata. Nelle operazioni di trattamento derivanti dal contratto, l'aggiudicatario si



impegna ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, adottando misure tecniche e organizzative adeguate, idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati. In relazione ai dati che tale Soggetto tratterà durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, gli stessi non potranno in alcun modo essere utilizzati al di fuori e per finalità differenti da quelle proprie del servizio stesso, né consentirne l'utilizzazione da parte di terzi, se non per le finalità di cui al presente capitolato.

È fatto obbligo all'aggiudicatario, e a eventuali società terze che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con lo stesso, di adempiere alle disposizioni Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, comuni, giudiziari e appartenenti a categorie particolari, dei quali dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, con ciò obbligandosi a tenere sollevata e indenne AREU da qualsiasi eventuale conseguenza dannosa che dovesse verificarsi per l'inosservanza di quanto sopra.

In sede di esecuzione del contratto, AREU e l'aggiudicatario potranno disciplinare ulteriormente gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, definendo le rispettive responsabilità e verificando la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi per il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

## 19 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

## 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 Il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice è l'Ing. Alex Zambroni. Direttore SS Logistica. Per quanto attiene la fase di affidamento, il responsabile di procedimento è la D.ssa Eleonora Zucchinali, Direttore SC Gestione degli Approvvigionamenti.

Milano, 28.03.2024